

Allegato A

1 Osservazioni dell’Autorità relative a scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Piacenza, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Piacenza 1 – Ovest (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La medesima stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha generalmente utilizzato gli schemi tipo di cui al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi altresì ulteriori modifiche nonché al fine di garantire lo svolgimento della procedura in modalità telematica; tali modifiche sono generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 La stazione appaltante ha modificato le sezioni presenti nel bando di gara tipo allegato al decreto 226/11 8. UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI, 12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, 13. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e 14. APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali modifiche in relazione alle esigenze di chiarire le modalità di richiesta e rilascio comunicazioni inerenti alla gara, di gestire la gara in modalità telematica e come procedura aperta, nonché per integrare le previsioni del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 con i riferimenti al d.lgs. 36/23 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.
- 1.4 Relativamente alla sezione 11. PARTECIPAZIONE ALLA GARA il numero dei clienti effettivi, considerato dalla stazione appaltante per il calcolo dei requisiti di capacità tecnica ai fini della partecipazione alla gara, è riferito all’anno 2023; pertanto risulta difforme da quanto previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il quale prevede che il numero di clienti effettivi sia riferito al 31 dicembre dell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara. Peraltro, anche i contenuti di tale sezione sono stati aggiornati con i riferimenti al predetto d.lgs. 36/23 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.
- 1.5 Nella sezione 16. GARANZIA CONTRATTUALE la stazione appaltante ha integrato le disposizioni ivi dettate con alcune previsioni stabilite nel nuovo Codice dei contratti pubblici (ad esempio, in materia di requisiti della cauzione e di riduzione e svincolo della garanzia) e ha protratto la validità della cauzione provvisoria da 180 giorni (come previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11) a 360 giorni, chiarendo in nota giustificativa che *“Vista la complessità della procedura e le tempistiche previste per la chiusura della stessa, è stato innalzato il periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria*

Allegato A

offerta”. Il medesimo innalzamento dei termini è stato previsto dalla stazione appaltante anche nella sezione 20. PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA.

- 1.6 con riferimento alla sezione 18. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA (corrispondente alla sezione 19. del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11) la stazione appaltante ha modificato il contenuto della sezione f. del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 relativamente agli interventi di efficienza energetica, aggiungendo – fra le altre disposizioni - al testo la frase *“ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d, della legge n. 118 del 05/08/2022, il gestore può anche versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità qui definite. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.”*. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue: *“Modifica inserita per chiarire meglio alcuni aspetti relativi alla corresponsione di tali oneri alla luce della legge n. 118 del 05/08/2022”*.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Piacenza 1 - Ovest)

- 1.7 Nessuna osservazione.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)

- 1.8 Sono stati resi disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti, distinti per categoria d'uso per gli anni 2021, 2022 e 2023; secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, in sede di pubblicazione del bando devono essere riportati i dati relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando.
- 1.9 La stazione appaltante ha aggiunto, rispetto agli allegati previsti dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, i seguenti allegati al bando di gara: Allegato B1: Consistenze e planimetrie, Allegato B2: Informazioni ex articolo 4, lettere b e c, Allegato B3: Dati tariffari, Allegato B4: VIR con aggiornamento al 31.12.23, Allegato B5: Regolamenti comunali. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue *“Modifica ritenuta opportuna per dare ai concorrenti un quadro completo e chiaro delle informazioni necessarie.”*
- 1.10 Nello “Schema Piano industriale - istruzioni per la redazione” la stazione appaltante ha inserito la seguente frase: *“Al solo fine di migliorare la*

Allegato A

confrontabilità dei Piani Industriali, il valore economico di TEE che deve essere utilizzato per la redazione del piano è pari a 246,73 €/TEE, dato aggiornato alle sessioni di mercato TEE di novembre 2025 (valore medio ponderato sessione 11.11.25).”; nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue “ Inserito un valore economico dei TEE di riferimento ai soli fini della confrontabilità delle offerte.”.

- 1.11 Si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l’incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell’impianto di distribuzione del Comune di ...)

- 1.12 La stazione appaltante non ha riportato, come invece previsto nell’Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il numero di addetti alla gestione dell’impianto e il numero di clienti per Comune aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara, ma al 31 dicembre 2023.
- 1.13 Gli elenchi del personale uscente sono suddivisi per gestore, non per singolo Comune. In merito la stazione appaltante ha precisato nella nota giustificativa che “Sono stati forniti i dati nell’unico formato messo a disposizione alla Stazione Appaltante dai gestori”.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

- 1.14 La stazione appaltante ha modificato in più punti il contenuto dell’Allegato D al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, ad esempio, introducendo previsioni in materia di subappalto o non inserendo il riferimento per la quantificazione del credito disponibile presso gli istituti bancari da parte dell’impresa partecipante, non motivando tali modifiche in nota giustificativa.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara

- 1.15 La stazione appaltante ha integrato il contenuto del Disciplinare tipo di cui al decreto 226/11 con riferimenti specifici alla procedura prevista dalla stazione appaltante. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue “Adeguamento alla procedura di gara aperta, al D. Lgs. 36/2023, alla procedura telematica, al bando tipo Anac ed alle procedure seguite dall’Ente per la pubblicazione dei bandi di gara.”.

Allegato A

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare di gara tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 La stazione appaltante ha inserito al criterio A.2. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, in relazione ai corrispettivi di prestazione, un riferimento all'Allegato C del disciplinare, recante i corrispettivi per le prestazioni alle utenze; nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue: "I corrispettivi per le prestazioni all'utenza sono stati inseriti come allegato al Disciplinare di gara oltre che come previsto allo schema di contratto".
- 3.2 La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (4 punti su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (1 punto su 5). La stazione appaltante ha motivato relativamente al criterio A.2. tale scelta nella nota giustificativa come segue: "*Visto il grado di metanizzazione dei Comuni già serviti dalla rete di distribuzione del gas naturale e visto il valore dello sconto tariffario derivante dal delta VIR-RAB, la Stazione Appaltante assegna il massimo dei punti a tale criterio economico.*", mentre relativamente al criterio A.3. la stazione appaltante ha motivato tale scelta in nota giustificativa come segue: "*Visti i progetti di estensione rete inseriti nei documenti di gara, che rispecchiano le necessità di estensioni della rete dei Comuni, ritenute compatibili con lo sviluppo territoriale per il periodo di affidamento del servizio di distribuzione, a cui sono stati assegnati, all'interno della tabella del criterio C1, il massimo dei punti disponibili, la Stazione Appaltante attribuisce a tale criterio il punteggio minimo.*"
- 3.3 Il criterio A.4 è stato omesso; la stazione appaltante ha motivato tale scelta nella nota giustificativa come segue: "Non sono presenti nell'ATEM comuni con particolari condizioni di disagio".
- 3.4 La stazione appaltante ha sostituito il testo del criterio A.6. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 di seguito riportato "Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni." con il seguente testo "Il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di

Allegato A

efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità qui definite. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.”.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

4.1 Nessuna osservazione.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

5.1 La stazione appaltante al criterio C4. “Valutazione di innovazione tecnologica” (corrispondente al criterio C.3. “Innovazione tecnologica” del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato la formula e introdotto 7 sub criteri, differenti, nel contenuto, dai 5 sub criteri previsti del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. La stazione appaltante ha motivato in nota giustificativa tale scelta come segue “La Stazione Appaltante ha modificato i sub-criteri per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che sono ritenute innovative, come decretato nell’Art. 15 comma 6 del DM 226/2011.”.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari

6.1 L’analisi costi-benefici condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al documento di consultazione 410/2019/R/gas.

Allegato A

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi rispetto alle clausole contenute nel contratto tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “sulla base di un contratto tipo”, sia dalla ratio della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all’Ente locale, ossia l’autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 Di seguito si richiamano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune modifiche introdotte nel contratto di servizio.
- 7.5 Al comma 3 dell’articolo 8, la stazione appaltante ha inserito in relazione alle somme da corrispondere come valore di rimborso, la previsione che queste siano “aggiornate *alla data di subentro secondo le modalità previste dall’Allegato F al Bando di Gara.*”.
- 7.6 La stazione appaltante ha allegato al contratto di servizio l’Allegato E1, che dettaglia le modalità di calcolo relative alle penali previste per l’eventuale inadempimento delle previsioni contrattuali di cui all’art. 33.2 e all’art. 33.3 del medesimo contratto di servizio.